

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 482</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del deputato **CONTENTO**

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di agevolazioni fiscali per iniziative di rilevanza sociale

*Presentata il 4 giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — È di comune esperienza che la fiscalità può ostacolare l'avvio di iniziative sociali anche di grande rilevanza, mentre, al contrario, dovrebbe agevolare l'attuazione delle stesse. Ciò non può non indurre a prospettare l'opportunità di cominciare, almeno, ad operare una ricognizione dei casi nei quali emerge il lamentato inconveniente, proponendo delle soluzioni che dovrebbero concorrere a superarlo: a ciò tende la presente proposta di legge.

Con l'articolo 1 si vuole in particolare concorrere a creare un clima più favorevole per la ricerca farmaceutica riprendendo una analoga misura adottata in Francia.

Con l'articolo 2 si vuole precisare il trattamento di alcune provvidenze che non concretizzano né un reddito di lavoro dipendente né un reddito diverso ma,

piuttosto, sostanzialmente dei veri sussidi aventi finalità esclusivamente sociali che vengono erogati a soggetti bisognosi di sostegno (portatori di *handicap* e cittadini non abbienti) per i quali l'eventuale imponibilità si risolverebbe sovente in un danno maggiore del beneficio.

Con l'articolo 3 si propone una serie di integrazioni al vigente articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il reddito di lavoro dipendente, la cui adozione consentirebbe di venire incontro alle aspettative di molti lavoratori senza costituire causa di aggravamento della situazione finanziaria dello Stato.

Con l'articolo 4 si vuole affrontare un problema che l'esperienza concreta ha evidenziato. In qualche caso un meccanismo di neutralità fiscale delle « *stock op-*

*tion* » — oggi limitato all'offerta di azioni del datore di lavoro, della controllante, di controllate o di società controllate dalla medesima entità che controlla l'offerente — non è applicabile, anche se vi sarebbero tutte le giustificazioni gestionali per ricorrervi, ostacolando in tale modo quelle forme di incentivo alle risorse manageriali tendenti ad offrire « *stock option* » su pacchetti non di controllo, al fine di compensare il *manager* con la valorizzazione dell'investimento che è chiamato, ad esempio, a gestire.

Ove si volesse realizzare un contesto legislativo idoneo a recepire queste

istanze, che comunque attengono ad un profilo strutturale della disciplina della « *stock option* » e non esprimono istanze corporative, si prospetta un articolato tecnico, rappresentando fin d'ora come sia estremamente improprio valutarne le ricadute in termini di (minore) gettito, in quanto l'effetto negativo sulle entrate potrebbe non esservi nella misura in cui non si riscontrasse alcun significativo accesso allo strumento. In termini positivi, invece, lo strumento è idoneo come le attuali « *stock option* » ad incrementare il gettito dell'imposta del 12,5 per cento sui *capital gain*.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante disposizioni sui redditi diversi, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-quinquies.* Non concorre in alcun caso alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche l'indennità che a titolo meramente risarcitorio è corrisposta dal promotore di ricerche aventi finalità sanitarie, farmaceutiche e terapeutiche ai soggetti che si prestano personalmente allo svolgimento delle stesse. L'ammontare annuo che non concorre alla formazione del reddito imponibile che un soggetto percepisce a titolo di indennità anche da parte di più promotori nell'arco di uno stesso anno non può eccedere l'importo massimo fissato annualmente con apposito decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 gennaio di ogni anno ».

## ART. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

*a)* l'indennità mensile di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289;

*b)* l'assegno ed il sussidio giornaliero previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, e successive modificazioni.

## ART. 3.

1. Alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: « e le spese di trasporto rimborsate ai lavoratori dipendenti che si avvalgono dei mezzi di trasporto urbani in comune ».

2. All'articolo 48, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente, dopo la lettera *i)* sono aggiunte le seguenti:

« *i-bis)* l'indennità di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584, e le somme corrisposte in dipendenza di giorni di permesso retribuiti nei casi in cui il lavoratore si assenti dal lavoro per effettuare donazioni di midollo osseo, di tessuti epiteliali e di organi. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 1 della citata legge n. 584 del 1967, come sostituito dall'articolo 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107;

*i-ter)* le erogazioni effettuate nel contesto delle iniziative previste nel Piano sanitario nazionale, ovvero nel contesto di programmi ed iniziative aventi finalità di prevenzione sanitaria disposti dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali;

*i-quater)* le erogazioni, nel limite massimo della retribuzione globale di una giornata lavorativa, che in occasione di calamità naturali il lavoratore versa direttamente ovvero per il tramite delle rappresentanze sindacali aziendali agli enti locali interessati dell'avvenimento calamitoso ovvero ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che curino attività di intervento e di assistenza nei territori coinvolti;

*i-quinquies)* i rimborsi di spese sanitarie ed i premi per assicurazioni contro le malattie, operati o versati dal datore di

lavoro a favore di propri dipendenti che prestino la loro attività, anche in occasione di trasferte, in Paesi in cui non si estende la copertura assicurativa garantita dal Servizio sanitario nazionale ».

ART. 4.

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. Le disposizioni di cui alle lettere *g*) e *g-bis*) del comma 2 si applicano alle azioni emesse dalla società con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente la controllano, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che le controlla, nonché da società nelle quali la medesima società esercita un'influenza notevole ai sensi dell'articolo 2359, terzo comma, del codice civile ».





Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0003570\*